



REGIONE
PUGLIA

VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

LA SEGRETERIA PARTICOLARE

Regione Puglia
Vice Presidenza della Giunta regionale

Bari, 20/01/2017

AOO_SPOV/0000518

Protocollo Uscita

Registro: Segr. particolare

Trasmissione a mezzo

posta elettronica ai sensi

dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170001328
20/01/2017 10:44
430XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente della Giunta regionale
dott. Michele Emiliano

E p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
dott. Pietro Loizzo

Al Consigliere regionale
dott. Nicola Marmo

Loro Sedi

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 549 presentata dal Consigliere Regionale Nicola MARMO -
Riferimento n.20160026332 del 13 dicembre 2016.

In relazione all'interrogazione posta dal Consigliere regionale Nicola Marmo, inoltrata su disposizione del Presidente della G.R., con nota prot. n. AOO_174 - 0000073 del 12/01/2017 del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente - Direzione Amministrativa, si ritiene utile, preliminarmente, riassumere gli aspetti giuridici connessi all'indennità di disagio, di cui all'art.17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.04.1999, attualmente percepita dal personale che presta servizi d'Aula presso il Consiglio regionale.

Si tratta, come noto, di un compenso accessorio volto a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti.

La richiamata clausola contrattuale nazionale non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi che legittimano il riconoscimento di tale indennità, non indica neppure un valore economico minimo/massimo, entro il quale definire l'importo da liquidare e neppure le modalità di erogazione della stessa.

Ciò, in quanto la definizione della disciplina di tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa.

Nel merito, si ritiene opportuno rammentare che le determinazioni assunte con il noto atto dirigenziale n.242 del 20 marzo 2013, scaturiscono per effetto delle prescrizioni normative (art.65, commi 1,2 e 4 del D.Lgs 150/2009), che impedivano alle Regioni e Autonomie locali di applicare istituti contrattuali non in linea con i principi sanciti dalle disposizioni legislative e contrattuali, per l'appunto ritenuti nulli e inapplicabili... (art.40, comma 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001).

E' di tutta evidenza, tra l'altro, che dare applicazione a clausole nulle comporta il rischio di danno erariale del quale si potrebbe essere chiamati a rispondere.

Il predetto atto dirigenziale, ha interessato gli artt. 2 e 3 del CID/2008 e s.m.i., all'epoca vigente (il gettone di presenza per il personale addetto ai servizi di aula del consiglio regionale figurava, per l'appunto, nell'ambito del richiamato art.3 "indennità varie"), lasciando inalterati gli effetti di altri istituti contrattuali in esso contenuti (es.: indennità di rischio, turno, pronta reperibilità, specifiche responsabilità ecc.), regolarmente erogati agli aventi titolo, senza soluzione di continuità, sino alla sottoscrizione del successivo

Ravenna

web

Contratto integrativo decentrato avvenuta il 10 ottobre 2013 (tale ultima considerazione spiega come l'arco temporale aprile/settembre 2013, che ha interessato il momento della disapplicazione di alcune indennità sino alla stipula del nuovo contratto decentrato, non possa considerarsi "vacatio contrattuale").

Se, dunque, gli effetti di alcuni istituti contrattuali sono stati regolarmente erogati agli eventi titolo senza soluzione di continuità sino a nuovo CID, di contro, per le motivazioni esplicitate in premessa in merito all'indennità di disagio, per poter riconoscere le prestazioni effettuate dai dipendenti per i servizi d'Aula del Consiglio regionale, quale condizione di disagio da retribuire attraverso la **più appropriata "indennità di disagio" prevista dal CCNL dell'1/04/99 e s.m.i.**, è stato necessario attendere le determinazioni assunte dalla delegazione trattante con la sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato avvenuta il 10 ottobre 2013.

Il predetto CID, tra l'altro, è da considerarsi presupposto necessario per la quantificazione degli importi e delle modalità di erogazione connesse alla medesima indennità.

Per quanto rappresentato, è fuori dubbio, che il **diritto alla percezione di anzidetta indennità nasce dal momento dell'entrata in vigore del CID, cioè dal 10.10.2013 e, che ogni applicazione retroattiva sia da ritenersi esclusa, atteso che nulla viene specificato in merito dalla norma.**


Con riferimento agli aspetti dei contenziosi attivati per la richiesta di pagamento dell'indennità di disagio per il Servizio di Aula del Consiglio Regionale, prevista dall'art. 3 del CID 2013 e riferita all'arco temporale aprile/settembre 2013, nella tabella allegata A si riportano i dati relativi allo stato dei giudizi azionati dai dipendenti sotto elencati.

Si evidenzia, altresì, che a seguito delle opposizioni proposte dalla Regione Puglia avverso i Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, il Giudice designato ha sospeso l'esecutività degli stessi. Si rileva, inoltre, che altri decreti ingiuntivi opposti dalla Regione non contenevano la formula di provvisoria esecutività.

Alla luce di ciò, si rappresenta, pertanto, che non è stata riconosciuta ad alcuno dei dipendenti in parola il diritto alla percezione dell'indennità di disagio per servizio d'aula, per il periodo aprile/settembre 2013, né in seguito a istanze di conciliazione, né a seguito di pronunce giudiziali. Invero, la trattazione sulla debenza delle somme lamentate da tali dipendenti è tutt'oggi pendente per la discussione dinnanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro.

Cordiali saluti.

Il Vice Presidente della G.R.



Allegato A

NOME E COGNOME	NUMERO D.I.	SOMMA INGIUNTA	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE	PROSSIMA UDIENZA
Ancona Maria	508/2016	€ 1.360,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 7450/2016	05.04.2017 per discussione
Bracco Giuseppe	76/2016	€ 1.360,00 + € 300,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 2922/2016	26.01.2017 per discussione
Calabrese Luigi	16/2016	€ 1.360,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 2920/2016	22.02.2017 per discussione
Difonzo Antonio	823/2016	€ 1.040,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 7451/2016	05.04.2017 per discussione
Ferrante Maria D.	3083/2015	€ 1.360,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 2914/2016	20.09.2017 per discussione
Glionna Angela	757/2016	€ 1.360,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 7571/2016	22.06.2017 per discussione
Lucarelli Giuseppangelo	825/2016	€ 1.520,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 7452/2016	05.04.2017 per discussione
Mancino Anna Maria	15/2016	€ 960,00 + € 450,00 per spese	Tribunale di Bari R.G. 2909/2016	22.02.2017 per discussione
Marella Roberto	17/2016	€ 1.360,00	Tribunale di	22.02.2017 per

www.regione.puglia.it